

VERBALE ASSEMBLEA SEMPLIFICATA

«COMITATO PER I DIRITTI DEL MALATO, DELL'HANDICAPPATO E
dell'ANZIANO O.D.V.» (CODIMA)
Associazione

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 24 GIUGNO 2019, alle ore 17.00, presso OSPEDALE CASTELFRANCO si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione CODIMA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea VENZA DOTT. ENZO e quale Verbalizzante ZULIANI LORETTA.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità/con il voto favorevole di 22 soci (in questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti), delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

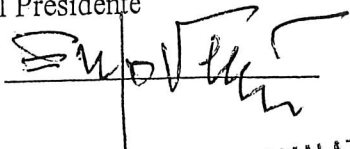
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 18.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



COMITATO per i DIRITTI del MALATO
dell'HANDICAPPATO dell'ANZIANO
c/o OSPEDALE di
CASTELFRANCO VENETO (TV)



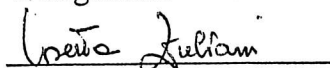
AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MONTEBELLUNA

Registrato il 2 LUG. 2019

al N. 1647 Serie 3

Il Segretario



Liquidata-Euro ESENTE
(.....)
di cui
per imposta ipotecaria Euro

STATUTO

Dell'associazione "Comitato per i diritti del malato, dell'handicappato e dell'anziano-O.D.V. " (Acronimo: CODIMA), approvato in Assemblea Straordinaria il 24.06.2019



ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

E' costituito nel rispetto del D.Lgs 117/ 2017 del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato < Comitato per i Diritti del Malato dell'Handicappato e dell'Anziano ODV >. L'organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed ha sede legale c/o Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto via dei Carpani n.16/z 31033 Castelfranco Veneto (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato denominata < Comitato per i Diritti del Malato dell'Handicappato e dell'Anziano ODV > è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all' organizzazione; esso. costituisce regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5 (Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale, persegue infatti il fine di tutelare i diritti fondamentali ed inalienabili alla salute di ogni Cittadino, nel rispetto e nella promozione della di lui libertà e dignità fisica, psichica, sociale e morale come persona, prima ancora che come soggetto bisognoso di cure.

Per il raggiungimento di tale fine l'Organizzazione vigila, collabora e si adopera presso la cittadinanza e le Istituzioni, affinché siano rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono al conseguimento dello stesso.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, co.1, lett.A, D. Lgs.117/2017);
 organizzazione e gestione di attività culturali di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co.1, lett.I,D.Lgs. 117/2017);
 promozione a tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art.5, co.1, lett.W, D. Lgs.117/2017).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno:

- ° audizione dei cittadini per reclami o segnalazioni da presunta malasanità o problemi riguardanti le procedure socio-sanitarie organizzative ed
- ° eventuale inoltro degli stessi agli uffici istituzionali competenti;
- ° relazione con i vari uffici istituzionali e Associazioni : URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico - Aulss 2 Marca Trevigiana), Direzione Sanitaria (Aulss2 Marca Trevigiana e Direzione Medica Ospedaliera e IOV (Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto), COT (Centrale Operativa Territoriale(Aulss 2 Marca Trevigiana), Direzione di Distretto e Direzione Strategica (Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto) , CUP (Centro Unico Prenotazioni Aulss 2 Marca Trevigiana), Associazioni Risarcitorie (tipo Risarcimento Salute-R.S.- S.r.l. via Callegari 50 Padova), C.E.P.C. (Comitato Etico per la Pratica Clinica Aulss2 Aulss 2 Marca Trevigiana))
- ° partecipazione alla valutazione e programmazione dei Piani di Zona e della Conferenza dei Servizi dell'Aulss2 Marca Trevigiana e all'attività delle commissioni socio-sanitarie del Comune di Castelfranco Veneto e del CEPC dell'Aulss2 (Comitato Etico per la Pratica Clinica – c/o Ospedale san Bortolo Treviso).

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- ° L'organizzazione può esercitare , a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- ° L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Legs. 117/17

L'organizzazione opera prevalentemente nel territorio di Castelfranco Veneto e della provincia di Treviso.

ARTICOLO 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'Organizzazione tutte le Persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mosse da intendimenti di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. E' ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati dell'Organizzazione hanno diritto di:

- ° eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ° essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ° votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- ° prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ° prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le leggi stabilite dal successivo art.31;
- ° denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D. Lgs.117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di

- ° rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ° versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 8 **(Volontario ed attività di volontario)**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente

per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'iscritto all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

1. Assemblea degli associati
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Organo di controllo
5. Organo di revisione

La nomina degli organi 4 e 5, anche di tipo monocratico, è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge previste dall'art.30 e 31 del D.Lgs.11 7 / 2017

Le cariche sociali sono gratuite e durano per un triennio.

ARTICOLO 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza , dal Vicepresidente. Ogni socio ha diritto a un voto

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ARTICOLO 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea :

- ° determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- ° determina la quota associativa annuale;
- ° approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ° nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ° nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;
- ° delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del 3° settore, promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ° ratifica l'ammissione degli associati;
- ° delibera in merito all'esclusione degli associati
- ° delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ° approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ° delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- ° delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13 **(Convocazione)**

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Si riunisce anche su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione. E' spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi

7)

ARTICOLO 14
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti .

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguarda la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria :

- ° modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- ° delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 16
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (da tre a sette) eletti dall'Assemblea fra gli associati. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, verranno sostituiti con i primi tra i non eletti. La nomina di tali membri è ratificata dalla successiva Assemblea. La carica scade con quella degli altri consiglieri.

Il Consiglio. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri .

Nel caso sia composto da tre membri, esso è validamente costituito dalla presenza di tutti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ° amministra l'organizzazione,

- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - delibera in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
 - disciplina l'ammissione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
 - nomina al suo interno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
 - nomina al suo interno un Cassiere per la tenuta della contabilità e l'elaborazione del bilancio economico ed un Segretario per la stesura delle procedure burocratiche di competenza, ambedue in sintonia con le disposizioni del Consiglio Direttivo stesso;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 (Il Presidente)

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno tra i suoi componenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea, per la elezione del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

ARTICOLO 18 (Organo di Controllo)

- L'Organo di Controllo, anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117 / 2017.
- L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- ° esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
 - ° attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina di tali organi di controllo avviene nei modi previsti dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, allorché si superano per 2 esercizi consecutivi i limiti patrimoniali previsti dagli stessi.

ARTICOLO 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117 / 2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ° quote associative di iscrizione annuale, quando previste;
- ° contributi degli aderenti e/o di privati;
- ° contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ° contributi di organismi internazionali;
- ° donazioni e lasciti testamentari;
- ° rendite patrimoniali
- ° attività di raccolta fondi;
- ° rimborsi derivanti da convenzioni;
- ° ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

La quota di iscrizione annuale viene stabilita annualmente dall'Assemblea .

ARTICOLO 21

(I beni)

I beni dell'Organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi

dell'articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117 / 2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del 3° Settore entro il 30 giugno di ogni anno

ARTICOLO 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 25

(Convenzioni)

Le convenzioni fra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ARTICOLO 26

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27
(Responsabilità ed Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28
(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ARTICOLO 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale della Organizzazione stessa.

ARTICOLO 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 31
(Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- ° il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ° il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ° il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti dall'organo a cui si riferiscono;
- ° Il registro dei volontari , tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, quando dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 33
(Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs.117/2017 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L.n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs.117/2017. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

FINE

